

---

 XII LEGISLATURA
 

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
SUL FENOMENO DELLA MAFIA  
E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI**

55.

**SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 GIUGNO 1995**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TIZIANA PARENTI**

**INDICE**

	PAG.		PAG.
<b>Seguito della discussione ed approvazione del documento Bargone ed altri sulle problematiche relative ai collaboratori di giustizia:</b>		Bertoni Raffaele .....	1423, 1425
Parenti Tiziana, <i>Presidente</i> .....	1423, 1424	Brutti Massimo .....	1430
1425, 1426, 1427, 1428, 1430		Campus Gianvittorio .....	1433
1431, 1432, 1433, 1434, 1435		Li Calzi Marianna .....	1425
Arlacchi Giuseppe .....	1424, 1426, 1428	Scanu Gian Piero .....	1434
Ayala Giuseppe .....	1424, 1428, 1431	Scivoletto Concetto .....	1430
1432, 1433, 1434		Scopelliti Francesca .....	1426, 1430, 1431
Bargone Antonio .....	1423, 1427, 1430	Scozzari Giuseppe .....	1428, 1432
Belloni Antonio .	1427, 1429, 1430, 1431, 1434	Tarditi Vittorio .	1423, 1424, 1425, 1426, 1427
		1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435	
		Violante Luciano .....	1423, 1424, 1431, 1433



**La seduta comincia alle 14,10.**

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

**Seguito della discussione del documento Bargone ed altri sulle problematiche relative ai collaboratori di giustizia.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del documento Bargone ed altri sulle problematiche relative ai collaboratori di giustizia.

Ricordo che nella seduta del 20 giugno è iniziata la discussione del documento e sono state presentate ed illustrate 12 proposte di modifica, pubblicate in allegato al resoconto stenografico. Possiamo quindi procedere alle dichiarazioni di voto e alle votazioni.

**ANTONIO BARGONE.** Non credo che alcuno di noi intenda intervenire sugli emendamenti, però desidero chiedere un chiarimento, ai fini di una valutazione più approfondita, sulla proposta di modifica Tarditi n. 10 che potrebbe essere accolta dal mio gruppo. In particolare, vorrei capire cosa si intenda con l'espressione « sanzioni penali speciali ».

**VITTORIO TARDITI.** Come tutti sappiamo, sono previste sanzioni penali speciali per il pentito che dichiara il falso o taccia notizie o fatti. La decadenza dai benefici, così come prevista per i dissociati dal terrorismo, non è tuttavia applicabile ai pentiti. Con la proposta di modifica n. 10 chiediamo appunto l'estensione della decadenza dai benefici ai pentiti nonché l'applicazione di eventuali, ulteriori san-

zioni penali, peraltro già in parte previste.

In sostanza, l'emendamento introduce un aggravamento delle conseguenze per il pentito che abbia rilasciato dichiarazioni false oppure abbia taciuto fatti e notizie a lui noti o li abbia dichiarati solo in parte. Questo è il senso dell'emendamento che auspichiamo possa essere approvato dalla Commissione.

**LUCIANO VIOLANTE.** Sempre in un'ottica di collaborazione, vorrei sapere se con le parole « sanzioni penali speciali » i colleghi intendano proporre un aggravamento delle pene.

**VITTORIO TARDITI.** Sì.

**LUCIANO VIOLANTE.** Per « pene speciali » si intende un'altra cosa.

**PRESIDENTE.** Si potrebbe parlare di aggravanti speciali.

**LUCIANO VIOLANTE.** Oppure di aggravamento delle pene.

Se ricordo bene, comunque, la revoca dei benefici è già prevista.

**RAFFAELE BERTONI.** Mi pare che l'emendamento sia superfluo, perché propone di introdurre una misura già prevista dal regolamento sui collaboratori di giustizia del 22 novembre 1994.

**PRESIDENTE.** Sì, ma per chi abbia dichiarato il falso e non per reticenza. Credo che in questo caso ci si riferisca a chi sia a conoscenza di notizie gravi e non le abbia comunicate tempestivamente.

**LUCIANO VIOLANTE.** Personalmente non avrei alcun problema a votare a fa-

vore di una proposta di modifica volta a prevedere un aumento delle pene e a sottolineare, se del caso, la decadenza dai benefici. Si pone tuttavia una questione delicata che riguarda il silenzio; quest'ultimo, infatti, può derivare dalla mancata domanda ovvero dal fatto che la circostanza in un certo momento può non essere considerata rilevante. Molto spesso l'interrogatorio è sintetico ed il giudice potrebbe non verbalizzare un punto che considera secondario ma che invece, sei mesi o due anni dopo, diventa essenziale (è proprio di questi giorni la notizia della riapertura dell'inchiesta sul caso Mattei). Bisogna evitare di introdurre instabilità nel sistema, per cui dobbiamo trovare un punto di certezza su questo aspetto. Mentre è molto giusta la posizione dei colleghi espressa dalla seconda parte dell'emendamento, che è indiscutibile, ho qualche riserva su questo inciso; ritengo, infatti, che si corra il rischio di addentrarci in un campo scivoloso. È chiaro che siamo in una fase di predisposizione non di norme ma di indirizzi, ma dobbiamo comunque avere una certa fermezza e chiarezza nell'impostazione. Dico ciò senza nulla togliere alla parte positiva della proposta dei colleghi.

**PRESIDENTE.** I fatti rilevanti, però, hanno anche una specificità oggettiva: non si tratta solo di un'interpretazione soggettiva del magistrato.

**VITTORIO TARDITI.** La valutazione *ex post* della dichiarazione di un pentito deve essere commisurata al momento in cui è stata formulata la richiesta; pertanto, l'eventuale reticenza deve essere valutata dal giudice, nella sua discrezionalità, con riferimento ad un ambito temporale ed oggettivo. Intendo dire che non può essere, *tout court*, dichiarato reticente chi in un certo momento, non interrogato sullo specifico punto, abbia taciuto un fatto. Comprendo tuttavia il senso della richiesta del collega Violante e riterrei opportuna una riformulazione dell'emendamento. A tal fine, chiedo che lo stesso sia accantonato.

**LUCIANO VIOLANTE.** Potremmo prima procedere all'approvazione degli altri emendamenti.

**GIUSEPPE ARLACCHI.** Desidero esprimere la mia opinione contraria all'aggravamento delle pene, sia perché la valutazione della rilevanza di questi fatti è difficilissima sia perché il collaboratore che mente, che tace in parte o è reticente, viene già punito in modo estremamente severo, sul piano innanzitutto della protezione fisica e poi dei benefici di tipo economico, dall'immediata revoca del programma di protezione. Una pena di questo genere è già più che sufficiente. Far decadere dalla protezione un collaboratore di giustizia, che si trova esposto sul fronte dei suoi ex amici e colleghi, significa esporlo ad un pericolo di vita altissimo, pressoché certo; non dico che equivarrebbe alla pena di morte, ma si tratterebbe comunque di un rischio altissimo per l'incolumità fisica del collaboratore. Aggiungere a tale rischio un aggravamento specifico di pena mi sembra superfluo, visto che non abbiamo, fino a questo momento, una legislazione speciale: in un regime democratico, che si ispira a principi di tolleranza elementare, perseguire con un simile accanimento una particolare figura di scorrettezza o di reato mi sembra oltre tutto disumano, a prescindere da valutazioni di altro genere. Quindi, se l'emendamento n. 10 sarà riproposto nell'originaria formulazione, preannuncio il mio voto contrario.

**GIUSEPPE AYALA.** Sono assolutamente d'accordo con quanto ha detto l'onorevole Arlacchi. Lo recepisco integralmente e - ripeto - mi dichiaro assolutamente d'accordo. Le motivazioni addotte non meritano di essere da me ribadite, non essendo io certamente in grado di chiarire meglio il pensiero del collega Arlacchi, che si identifica perfettamente con il mio. Quindi, ove fosse confermata l'attuale formulazione, anch'io non sarei assolutamente disposto a votare a favore della proposta di modifica Tarditi n. 10.

Per quanto riguarda il problema del silenzio, molto opportunamente sollevato

dal collega Violante, prendiamo atto dell'accantonamento della questione. Dobbiamo comunque essere attenti perché quello del silenzio è un argomento rispetto al quale si deve procedere con molta cautela. Bisogna aver avuto un po' di esperienza professionale nel contatto con i pentiti, non soltanto un approccio esterno, più o meno giornalistico, per rendersi conto che quello del silenzio è un settore da non sfiorare, perché altrimenti rischiamo di impelagarci in una spaventosa vischiosità di valutazione.

VITTORIO TARDITI. È chiaro che la volontà di sottoporre all'attenzione dei colleghi l'emendamento n. 10 era finalizzata ad evitare che vi fossero da parte dei pentiti dichiarazioni cosiddette « a tempo », quasi si trattasse di orologi che, a cadenza variabile, vanno in una direzione piuttosto che in un'altra, o che comunque, per comodità del pentito, fossero rese in momenti magari lontani l'uno dall'altro, perché finalizzate soltanto a mantenere l'interesse su di lui ed a tacere momentaneamente, per chissà quali scopi, alcuni fatti da rivelare in momenti successivi. Penso che questa fattispecie debba attirare l'attenzione dei colleghi.

Prendo comunque atto dei rilievi mossi e riformulo il testo della proposta di modifica n. 10, nei seguenti termini:

Dopo il paragrafo E, aggiungere il paragrafo F: « che siano comminate sanzioni penali aggravate e la decadenza dai benefici ogni qualvolta si accerti che il pentito abbia volontariamente dichiarato il falso o taciuto fatti o notizie rilevanti a sua conoscenza quando a lui richieste dal magistrato ».

RAFFAELE BERTONI. Va bene.

PRESIDENTE. La proposta di modifica Tarditi n. 10 sarà quindi posta in votazione nel testo riformulato.

Passiamo alla votazione delle proposte di modifica.

MARIANNA LI CALZI. Presidente, dichiaro che mi asterrò dalle votazioni relative a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di modifica Tarditi n. 1.

(È respinta).

Pongo in votazione la proposta di modifica Siciliani n. 2.

(È respinta).

Passiamo alla proposta di modifica Tarditi n. 3.

VITTORIO TARDITI. Invito i colleghi a concentrare l'attenzione sul paragrafo del documento in esame. Riteniamo che sia utilissima la dichiarazione preventiva di intenti, proprio per evitare che il pentito – come ho già avuto modo di dire in sede di illustrazione generale degli emendamenti – possa gestire le proprie dichiarazioni « ad orologeria », cioè prima tacendo e poi illustrando particolari che erano a lui noti fin dal primo momento.

Riteniamo, inoltre, che la dichiarazione preventiva di intenti sia utilissima anche ai fini di una valutazione generale delle dichiarazioni e di quanto è a conoscenza del pentito, sì da formarsi un giudizio globale sulla sua figura e sull'utilità che lo stesso potrà esprimere nel prosieguo delle indagini. Tutto ciò, ovviamente, va inquadrato in un momento precedente all'ammissione a tutti i benefici, per evitare che siano utilizzati pentiti che in realtà non forniscano utilità alcuna o abbiano un'utilità molto modesta, se non per loro stessi, per il vantaggio di essere ammessi a godere di benefici particolari.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di modifica Tarditi n. 3.

(È respinta).

Passiamo alla proposta di modifica Tarditi n. 4.

VITTORIO TARDITI. Questo emendamento propone di modificare il paragrafo del documento in esame, eliminando l'inciso compreso tra la parola « senza » e la parola « giudiziaria », perché ci pare senza utilità alcuna l'espressione « senza interferire con l'autonomia dell'autorità giudiziaria ». Si tratta di una dichiarazione pleo-

nastica, senza significato, anche se purtroppo, con la bocciatura dell'emendamento n. 3 da noi proposto, è stata mantenuta la dichiarazione preventiva di intenti. Per tali ragioni, raccomandiamo l'approvazione della proposta di modifica n. 4.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione la proposta di modifica Tarditi n. 4.  
(È respinta).

Passiamo alla proposta di modifica Siciliani n. 5.

**FRANCESCA SCOPELLITI.** Condivido questo emendamento, pur non avendolo sottoscritto, per cui annuncio il mio voto favorevole. In effetti, i criteri sicuri e precisi circa la concessione dei benefici al collaboratore sono stabiliti per legge, per cui diventa pleonastico ribadirlo nel documento come segnalazione al Governo. Credo si possa tranquillamente sopprimere questa parte, anche per dare una maggiore importanza a quelle successive.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione la proposta di modifica Siciliani n. 5.  
(È respinta).

Passiamo alla proposta di modifica Siciliani n. 6.

**VITTORIO TARDITI.** L'emendamento n. 6 è stato presentato allo scopo di circoscrivere il numero delle persone sottoposte a protezione, limitando quest'ultima ai familiari più vicini ai collaboratori di giustizia, in modo da non consentire possibili abusi, che pare si siano verificati, anche se peraltro, in qualche circostanza, erano forse giustificabili. Non si ritiene giusto che nel numero delle persone da sottoporre a protezione speciale, perché vicine al collaboratore di giustizia, vi siano altri soggetti oltre a moglie, figli, genitori e comunque conviventi. Riteniamo che questo emendamento sia importante e vada attentamente valutato. Peraltro, esso prevede che il programma di protezione possa essere esteso anche ai terzi per i quali sia comprovato un pericolo concreto. In ogni

caso, la proposta di modifica limita il numero delle persone alle quali può essere esteso il programma di protezione, in modo che non si creino situazioni di rendita originate dall'essere in qualunque modo legati ad un pentito, né si realizzino una palese violazione ed un danno per lo Stato.

**GIUSEPPE ARLACCHI.** Ricordo che soltanto poco più di un mese fa è stato ucciso a Palermo un nipote di Tommaso Buscetta. La norma attualmente vigente lascia discrezionalità ad un organismo dello Stato, che valuta di volta in volta quali persone sottoporre a protezione, indipendentemente dal primo o dal secondo grado di parentela o dall'amicizia o dalla convivenza. Se vogliamo dare un minimo di fiducia a queste istituzioni, allora credo che l'emendamento non debba essere accolto.

**VITTORIO TARDITI.** Nella fattispecie, non si intende sostenere che il nipote di Buscetta non meritasse protezione: tutt'altro! Credo che tutta la famiglia meriti particolare attenzione, dal primo all'ultimo dei componenti. Del resto, il caso appena citato è contemplato dall'emendamento in esame. Quando si propone che « con previsione che il programma speciale possa essere esteso anche ad altri parenti e a quei terzi previo comprovato accertamento di situazioni di pericolo concreto », si intende fare riferimento ad un concetto più ampio.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione la proposta di modifica Siciliani n. 6.  
(È respinta).

Passiamo alla proposta di modifica Tarditi n. 7.

**FRANCESCA SCOPELLITI.** In tema di collaboratori di giustizia, credo che l'aspetto più rilevante sia rappresentato dalla necessità di dare la certezza ad un libero cittadino di non essere coinvolto in fatti che non hanno niente a che fare con il codice penale. Quindi, la richiesta di « criteri sicuri e precisi a che il collaboratore di giustizia non possa accusare persone inno-

centi...», pur essendo espressa in una frase che si consuma in tre righe, in realtà è il risultato di una discussione molto più ampia, dalla quale è emerso che tante sono le cose da fare per evitare che si verifichino casi di ingiustizia.

Nel momento in cui si chiede che siano stabiliti criteri sicuri, bisognerebbe aprire una parentesi su quali debbano essere tali criteri, e su quali siano le cautele da usare perché il collaboratore di giustizia non venga assunto come un oracolo. Andrebbe inoltre valutata l'importanza di sterilizzare l'ambiente nel quale il collaboratore di giustizia va a vivere dopo aver dichiarato la sua intenzione di collaborare. Ricordo quanto detto dal collega Di Bella, nel corso dell'ultima seduta, a proposito di quello che accade in un albergo di Messina, nel quale alcuni collaboratori di giustizia convivono riuscendo a parlare tra di loro e – perché no? – a decidere chi accusare, in che termini, e addirittura a monetizzare le loro accuse.

Per le ragioni esposte, invito la Commissione ad accogliere l'emendamento n.7, perché se è sacrosanta la lotta alla criminalità organizzata è ancor più sacrosanta la difesa del diritto del cittadino.

**VITTORIO TARDITI.** Prendo la parola in dissenso dalla dichiarazione di voto della collega Scopelliti.

Sulla base di quanto detto poco fa, mi rendo conto che questo emendamento è troppo generico. In realtà, i «criteri sicuri» avrebbero dovuto essere elencati in maniera più dettagliata, fissando dei paragrafi in virtù dei quali individuare con precisione i principi sui quali basarsi al fine di evitare che il collaboratore di giustizia accusi persone innocenti.

Per queste ragioni, mi asterrò dalla votazione su questo emendamento.

**ANTONIO BELLONI.** Anch'io mi asterrò dalla votazione.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione la proposta di modifica Tarditi n. 7.

*(È respinta).*

Pongo in votazione la proposta di modifica Siciliani n. 8.

*(È respinta).*

Passiamo alla votazione della proposta di modifica Tarditi n. 9.

**VITTORIO TARDITI.** Ritengo sia importante che l'emendamento n. 9 venga accolto dalla Commissione al fine di evitare che un difensore possa, assistendo più pentiti, determinare volontariamente o involontariamente inquinamenti istruttori. Tutto ciò nello stesso interesse dei collaboratori di giustizia. Posto, in ipotesi, che vi fosse un difensore che venisse meno ai propri doveri deontologici, è evidente che questi avrebbe la possibilità di raccogliere le confidenze di un pentito ed utilizzarle per la difesa di un altro pentito. Appare, quindi, utile stabilire che un difensore possa difendere soltanto un collaboratore di giustizia. Mi rendo conto che una norma di questo genere può creare perplessità in chi, come me, è avvocato e vi scorge una limitazione del proprio diritto nonché del diritto del cittadino ad essere assistito da un difensore piuttosto che da un altro. L'interesse più generale in questa fattispecie è tuttavia quello di salvaguardare i collaboratori di giustizia ed evitare quelle possibilità di inquinamento così dannose per loro.

Per queste ragioni, invito la Commissione ad accogliere la proposta di modifica n. 9.

**ANTONIO BARGONE.** Apprezzando lo spirito con il quale è stato illustrato l'emendamento, dichiaro che il nostro gruppo sarebbe disponibile ad accoglierlo se fosse riformulato nel senso di indicare che un difensore può assistere un numero limitato di collaboratori di giustizia. Tenuto conto dei principi generali di incompatibilità – che naturalmente rimangono fermi e che in questo caso ci assistono – potremmo riformulare l'emendamento facendo riferimento ad un numero limitato di collaboratori di giustizia che possono essere difesi da un solo avvocato. Prevedere che un difensore non può assistere

più collaboratori di giustizia, infatti, potrebbe fare ritenere che si prevede un solo difensore per un solo collaboratore di giustizia.

**PRESIDENTE.** Il problema non è quello del numero. Un difensore può assistere anche cento collaboratori di giustizia se si tratta di cento processi diversi.

**GIUSEPPE SCOZZARI.** Il mio sarà un intervento in dissenso dal mio gruppo in quanto ritengo che l'emendamento Tarditi n. 9 non debba essere approvato dalla Commissione. Nel mondo dei collaboratori di giustizia si riescono a reperire avvocati con grande difficoltà perché oggi nessuno, assolutamente nessuno, in Sicilia, per molte ragioni, vuole accollarsi l'onere di difendere un collaboratore di giustizia. Una di queste ragioni sta nel fatto che si rischia veramente la vita; un'altra ragione è possibile individuarla negli spostamenti in tutta Italia ai quali sono sottoposti i legali dei collaboratori di giustizia.

Fino ad oggi non ci sono stati problemi e, quindi, ritengo che questo emendamento sia assolutamente inutile; infatti, ci siamo trovati di fronte ad una straordinaria correttezza della classe forense, della quale indegnamente faccio parte anch'io. Abbiamo assistito ad astensioni nel caso in cui si palesava, in via assolutamente di principio, il *fumus* dell'eventuale incompatibilità nell'assistere due collaboratori di giustizia in uno stesso processo, in uno stesso contesto territoriale o in contesti diversi.

Ritengo che l'attuale disciplina sia corretta rispetto alle condizioni veramente difficili in cui ci troviamo ad operare. Va evitato il rischio di lasciare i collaboratori di giustizia senza difensori o assistiti da difensori, precettati dai magistrati, il cui scarso impegno è a tutti noto, essendo espressione di una funzione meramente passiva; difensori che, di fronte ad eventuali fattori di inquinamento esterno, aducono la giustificazione giuridica di non poter fare nulla.

**GIUSEPPE ARLACCHI.** Anch'io prendo la parola in dissenso, non essendo favorevole all'emendamento n. 9 in quanto mi sembra ispirato ad una filosofia punitiva del collaboratore di giustizia, al pari di altre proposte di modifica. In particolare, con l'emendamento in esame al collaboratore vengono limitati dei diritti che all'imputato di criminalità organizzata non lo sono.

Nessuno si è mai sognato di proporre ad avvocati che difendono decine e decine di deputati di mafia limitazioni di sorta al diritto alla difesa. Non capisco, quindi, per quale ragione restrizioni di questo tipo dovrebbero essere introdotte nei confronti del collaboratore di giustizia, se non in base ad una logica punitiva, oppure in base al sospetto che il difensore del collaboratore di giustizia svolga dei ruoli coperti o, come si è sentito talvolta, di coordinatore della difesa di persona a conoscenza del contenuto di diverse deposizioni. Dal momento che casi del genere non si sono verificati, mentre si sono verificati ripetuti casi di difensori di illustri mafiosi arrestati ed incriminati per gravi violazioni del diritto alla difesa, non riesco a condividere né la filosofia né i dati di fatto su cui questo emendamento si basa.

**GIUSEPPE AYALA.** Senza far torto agli altri emendamenti, che pure non ho condiviso, devo dire che sono sensibile al problema sollevato dalla proposta di modifica Tarditi n. 9. Ciononostante, non esprimerò un voto favorevole. Il problema, in realtà, esiste, come ha ricordato opportunamente il collega Arlacchi, anche per gli imputati. Ricordo un dato per certi versi impressionante. Durante lo svolgimento del maxiprocesso, vi sono stati avvocati che hanno difeso addirittura 48 clienti. Talvolta alcuni avvocati sono intervenuti a favore di un cliente pur non essendo loro difensori. Ricordo che sul mio tavolo avevo la lista contenente i nomi degli imputati e dei difensori allo scopo di riuscire a fermare in tempo utile l'avvocato che si accingesse a parlare per conto di un imputato del quale non aveva assunto la difesa. Come risulta dagli atti del processo, è ca-



pitato che un avvocato si sia scusato per un caso di questo genere. Quindi, il problema esiste anche per gli imputati.

Vorrei ricordare che la questione del difensore del collaboratore di giustizia si pone con riferimento alla posizione processuale del pentito, che è quella di imputato. Vorrei ricordare a me stesso, ma in realtà lo ricordo a tutti, l'esistenza di un diritto costituzionalmente garantito, quello alla difesa, rispetto al quale francamente non vedo quale tipo di compressione si possa configurare. Chi può impedire al pentito di scegliersi il difensore di cui più si fida, da cui si sente meglio assistito? Mi rendo anche conto che il ruolo dell'imputato assunto dal collaboratore di giustizia non è strettamente legato soltanto ed esclusivamente alla sua difesa, così come normalmente avviene, ma ha una componente che riguarda la posizione processuale di altri imputati. Il problema comunque esiste.

Vi sono avvocati che difendono un numero di collaboratori di giustizia – a mio giudizio – eccessivo e quindi tutto ciò potrebbe gettare ombre, mi auguro del tutto infondate, sul ruolo asettico che i difensori dovrebbero svolgere. È sufficiente ricordare che esistono i consigli dell'ordine e principi di deontologia professionale, talvolta non solo invocati ma anche tenuti presenti. Pertanto non vedo possibile neppure l'ipotesi di correttivi alla proposta di modifica in esame perché, ad esempio, il fatto che ci si riferisca a processi diversi è il criterio più sbagliato che possa esistere in quanto vi è una serie di collaboratori di giustizia che collaborano in relazione a vicende processuali diversissime tra loro (un processo a Milano, uno a Palermo, uno a Catania e uno a Roma). I famosi viaggi ai quali sono sottoposti i collaboratori di giustizia, per partecipare alle varie udienze, sono la dimostrazione migliore di come essi siano spesso fonti di prova più o meno significative in vicende processuali diversissime tra loro, accomunate soltanto dai fatti di cui il collaboratore di giustizia è a conoscenza. Quindi, il criterio dei processi non è assolutamente praticabile, anzi è fuorviante.

Certo, lo sforzo del collega Bargone è l'espressione di chi prende atto del problema (e ne prendiamo atto tutti, perché esso esiste); il fatto è che, non ritenendo – come non ritengo io – di poter votare a favore dell'emendamento nell'attuale formulazione, ci si immagina di poterlo correggere. Ma cosa vuol dire la dizione « limitato numero »? Chi lo stabilisce? È acqua fresca (o bollita, a seconda dei gusti: forse, data la temperatura, è meglio parlare di acqua fresca...). In ogni caso, non stiamo certamente varando una norma di legge e quindi, come osservava correttamente il collega Bargone, non siamo vincolati all'esattezza, alla concretezza e chiarezza che la definizione di una norma impone. Non vi è dubbio, tuttavia, che siamo di fronte ad un problema avvertito – credo – da tutti: sicuramente dai presentatori dell'emendamento, altrimenti non lo avrebbero formulato; ma posso assicurare che se ne rendono conto anche coloro che non hanno sottoscritto il testo. Dobbiamo però prendere atto che, in realtà, il problema sussiste, ma non riusciamo – almeno oggi, forse riflettendoci più a lungo troveremmo una soluzione – ad indicare un ragionevole apprestamento di difesa dal rischio che può comportare, in sé, il fatto che un difensore possa assistere più imputati collaboratori di giustizia.

Preso atto di questa realtà, dunque, ritengo che l'unica cosa da fare – e personalmente così mi regolerò – sia votare contro l'emendamento in discussione.

**ANTONIO BELLONI.** Anch'io voterò contro questo emendamento. Ciò, in primo luogo, perché esso presenta evidenti profili di incostituzionalità, in quanto diretto a limitare – come ha puntualizzato l'onorevole Ayala – l'esercizio costituzionalmente garantito del diritto di difesa.

Mi permetterei però di avanzare un suggerimento. Il problema può astrattamente sussistere, perché può porsi nella realtà quotidiana, anche se io ho somma stima della classe forense, alla quale appartengo da tanti anni. Faccio presente, tuttavia, che esiste una norma del codice penale, l'articolo 380, concernente il pa-

trocenio o consulenza infedele; si potrebbe allora ipotizzare un inasprimento delle relative pene (la misura è peraltro già prevista dalla disciplina della nostra professione). Andrebbe ribadito che l'infedele patrocinio ed altre manifestazioni di infedeltà (la materia è regolata da due articoli del codice), ove riferite a processi di mafia, di criminalità organizzata, comportino pene che potrebbero essere raddoppiate (*Commenti del deputato Scozzari*).

**PRESIDENTE.** Onorevole Scozzari, lasci concludere il senatore Belloni!

**ANTONIO BELLONI.** Non sono sanzioni penali aspre...

**PRESIDENTE.** Noi, però, di questo stiamo parlando; di altro potremo discutere in un diverso momento, non ora.

**ANTONIO BELLONI.** Per porre rimedio al problema cui vorrebbe avviare l'emendamento in esame mi permetto di suggerire questo tipo di soluzione.

**ANTONIO BARGONE.** Intervengo per ritirare la mia proposta, pur ritenendo che il problema esista e che non possa essere esorcizzato con richiami alle vigenti disposizioni del codice penale né sulla base di altre motivazioni. Ciò che mi convince a ritirare la proposta è che la formulazione sarebbe troppo generica e vi sarebbe quindi il rischio di un utilizzo anche a fini impropri di un'indicazione della Commissione antimafia; essa potrebbe essere usata, cioè, anche allo scopo di comprimere il diritto alla difesa.

Quindi, per tale ragione, che è già stata esposta nel corso del dibattito che io ho seguito attentamente, ritiro la mia proposta, pur rimanendo convinto che sulla questione sollevata dall'emendamento vi sia bisogno di una riflessione più approfondita.

**FRANCESCA SCOPELLITI.** Si tratta di una proposta già formulata dall'allora ministro Conso.

**CONCETTO SCIVOLETTO.** Vorrei invitare il proponente a ritirare l'emendamento, dal momento che su di esso si è sviluppato un dibattito di natura diversa rispetto a quello che ha preceduto la votazione delle altre proposte di modifica.

**VITTORIO TARDITI.** Ringrazio il collega per l'invito. È probabile che egli voglia guadagnare o far guadagnare del tempo a tutti noi, dal momento che i numeri relativi alle presenze che oggi si registrano in Commissione non sono chiaramente favorevoli ai proponenti.

**MASSIMO BRUTTI.** Anche se la proposta di modifica fosse ritirata, potremmo comunque continuare a riflettere sul problema.

**PRESIDENTE.** Certo.

**VITTORIO TARDITI.** Possiamo continuare a pensarci, ma è chiaro che l'emendamento è stato proposto, a mio avviso (e parlo anche a nome della collega Scopelliti, che è qui presente e che, eventualmente, potrà prendere la parola in dissenso), proprio nell'interesse dei collaboratori di giustizia, non degli avvocati.

**PRESIDENTE.** Questo lo abbiamo già detto, quindi è inutile ripeterlo.

**VITTORIO TARDITI.** Non ritengo neppure possibile accogliere la proposta, che è stata avanzata, di aggravare le pene per i difensori, perché allora snatureremmo il significato dell'emendamento.

**FRANCESCA SCOPELLITI.** L'emendamento ha suscitato l'interesse di coloro che sono intervenuti e ognuno, nelle proprie dichiarazioni, ha più o meno dimostrato sensibilità verso un problema che effettivamente esiste. Chiedo quindi che l'emendamento venga accantonato per poterne eventualmente discutere più approfonditamente, allo scopo di verificare se sia possibile una diversa stesura del testo, da sottoporre poi al voto.

**PRESIDENTE.** Non credo sia possibile accantonare l'emendamento, dal momento che il proponente non ha accolto l'invito al ritiro.

Pongo quindi in votazione la proposta di modifica Tarditi n. 9.  
(È respinta).

Pongo in votazione la proposta di modifica Tarditi n. 10, nel testo riformulato.  
(È respinta).

Passiamo all'esame della proposta di modifica Tarditi n. 11.

**VITTORIO TARDITI.** La proposta emendativa in esame è stata presentata nell'interesse generale della giustizia nonché di tutti noi. Chiediamo che vengano rese obbligatorie cautele elementari necessarie per assicurare la massima garanzia circa la genuinità della formazione e dell'acquisizione delle fonti di prova nonché avendo riguardo alla serietà del rapporto di collaborazione, nell'interesse generale, come dicevo, della giustizia. La formulazione è generica, ovviamente, ma è volutamente tale perché, come hanno detto ripetutamente il collega Bargone ed altri commissari, la nostra non è una sede legislativa, ma propositiva: quindi, la molla che ci ha spinti a formulare l'emendamento sta nella necessità della ricerca di cautele abbastanza forti al fine di evitare che il rapporto di collaborazione si trasformi in qualcosa di diverso.

**LUCIANO VIOLANTE.** Vorrei far presente al collega Tarditi che il riferimento alle « cautele necessarie per » potrebbe diventare, nell'interpretazione del testo, una forma di prova legale, essendo le cautele stesse previste come obbligatorie. Riterrei quindi opportuno prevedere una formulazione di questo tipo: « fermo restando il divieto di prova legale, vengano rese obbligatorie ».

**GIUSEPPE AYALA.** Questa precisazione, che pure potrebbe sembrare superflua, chiarisce meglio il concetto.

**LUCIANO VIOLANTE.** La questione è la seguente: una cosa è l'obbligatorietà della cautela al fine di assicurare la prova, altro è che ciò diventi un vincolo sulla prova. Il vincolo della cautela è cosa diversa dal vincolo della prova: questa è la questione.

**FRANCESCA SCOPELLITI.** Non riesco a comprendere questo concetto.

**PRESIDENTE.** Onorevole Violante, vorrei che illustrasse la sua proposta di modifica in modo più dettagliato.

**LUCIANO VIOLANTE.** Il punto è che, dal Medioevo in poi, in diritto penale non esiste più la prova legale. Vi è il rischio che questa proposta sia interpretata come finalizzata alla reintroduzione della prova legale, nel senso che, se non passa attraverso una determinata forma, un certo elemento non potrebbe valere come prova. Ora, non mi pare che l'intento sia questo; ritengo, al contrario, che sia quello di garantire la genuinità della prova, non una forma tipica di prova. A mio avviso, quindi, sarebbe opportuno inserire la dizione: « salvo il divieto di prova legale ».

**ANTONIO BELLONI.** Non riesco a capire questa locuzione.

**LUCIANO VIOLANTE.** Sulla prova legale sono stati scritti volumi! (*Commenti del deputato Ayala*).

**PRESIDENTE.** Non parliamo della prova legale, per carità!

**VITTORIO TARDITI.** Chiedo che l'emendamento sia accantonato perché noi presentatori vogliamo comprendere con precisione – e se del caso non dico ulteriormente emendare, ma perfezionare – la proposta, ai fini di una migliore comprensione.

Chiedo, pertanto, che l'emendamento n. 11 sia accantonato. Potremmo nel frattempo esaminare quello successivo, il n. 12, e quindi sospendere brevemente la seduta.

**GIUSEPPE SCOZZARI.** Questo aspetto è regolato dalla legge sulla custodia cautelare.

**PRESIDENTE.** Sì, il problema è in parte superato, perché questo aspetto è già regolato dalla nuova disciplina in materia di custodia cautelare.

**GIUSEPPE AYALA.** Sarebbe opportuno non introdurre la questione della prova legale, perché comprendiamo tutti che non ci aiuterebbe, ma ci porterebbe lontano.

Io condivido integralmente lo spirito dell'emendamento Tarditi n. 11; se vogliamo, per certi versi, esso è anche generico, però certamente mette il dito nella piaga. Siamo infatti di fronte a quello che è « il » problema della collaborazione di giustizia. Poiché il tema dell'obbligatorietà delle cautele può sicuramente indurre in un fine giurista come il collega Violante, ed in un meno fine giurista quale il sottoscritto, qualche preoccupazione sui criteri di valutazione della prova, avanzerei una proposta (non so se questa snaturi, a giudizio dei firmatari, l'emendamento: a mio avviso, comunque, non lo snatura affatto). La dizione « vengano rese obbligatorie le elementari cautele » potrebbe essere sostituita dalla seguente: « vengano previste precise, elementari cautele ». Tutto il resto va benissimo, ed io voterò l'emendamento con grande entusiasmo.

**PRESIDENTE.** La formulazione sarebbe comunque un po' generica. « Precise » rispetto a che cosa ?

**GIUSEPPE AYALA.** Si potrebbe dire « più precise », « rigorose ».

**PRESIDENTE.** Nel codice di procedura penale viene sancito il principio della libertà della prova; quindi, è inutile pensare che introdurre la prova legale possa in qualche modo diminuire...

**GIUSEPPE AYALA.** Non si parla neppure di introdurre la prova legale, perché questo contrasterebbe con un sistema consolidato ormai da qualche secolo.

**PRESIDENTE.** Il problema è che resti un riferimento, pur nella sua genericità. Peraltro, con la nuova normativa sulle misure di custodia cautelare si è fatto un passo avanti in questo senso.

**VITTORIO TARDITI.** Personalmente, ritengo di poter accogliere il subemendamento proposto dall'onorevole Ayala, perché in fondo quello che ci interessa è la dichiarazione di principio, come abbiamo detto. La dizione sarebbe allora la seguente: « vengano previste precise ed elementari cautele... ».

**GIUSEPPE AYALA.** Si dovrebbe parlare di « idonee » cautele.

**VITTORIO TARDITI.** Ritengo comunque di poter accogliere la proposta di riformulazione.

**PRESIDENTE.** Per maggiore chiarezza, invito l'onorevole Ayala a dare lettura della riformulazione che ha proposto.

**GIUSEPPE AYALA.** La nuova formulazione sarebbe la seguente: « vengano previste idonee cautele necessarie ad assicurare la genuinità della formazione e dell'acquisizione delle fonti di prova ».

**VITTORIO TARDITI.** Resta comunque la parte finale dell'emendamento, concernente la serietà del rapporto di collaborazione e l'interesse generale della giustizia. Poiché questa parte non toglie e non aggiunge nulla, può rimanere nel corpo dell'emendamento.

**GIUSEPPE AYALA.** Sì, poiché questa parte non crea alcun problema, può senz'altro rimanere.

**GIUSEPPE SCOZZARI.** Non credo che questa parte possa restare.

**GIUSEPPE AYALA.** Ci si potrebbe allora fermare alle parole: « all'acquisizione delle fonti di prova ».

**PRESIDENTE.** Forse, però, non ci si riferisce a tutte le fonti di prova in generale.

VITTORIO TARDITI. Allora, l'emendamento va completamente riscritto.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ayala a dare nuovamente lettura della nuova formulazione che ha proposto.

GIUSEPPE AYALA. La nuova formulazione sarebbe la seguente: « vengano previste idonee cautele necessarie ad assicurare la genuinità della formazione e dell'acquisizione delle fonti di prova ». A questo punto mi fermerei.

PRESIDENTE. Si parla di genuinità della prova, ma rispetto a che cosa?

LUCIANO VIOLANTE. L'emendamento è riferito al documento generale sui pentiti.

GIUSEPPE AYALA. Quello è il tema.

PRESIDENTE. Onorevole Tarditi, accetta di sopprimere la parte finale dell'emendamento?

VITTORIO TARDITI. Ritengo che il fatto di finalizzare questa dichiarazione di principio alla serietà del rapporto di collaborazione nell'interesse generale della giustizia non aggiunga e non tolga nulla. Altrimenti, la stessa dichiarazione di intenti mi sembrerebbe monca, mentre essa deve essere finalizzata alla serietà del rapporto di collaborazione e all'interesse generale della giustizia. In caso contrario – lo ripeto – la dichiarazione di principio resterebbe monca e verrebbe inserita in un contesto che non avrebbe più significato.

GIANVITTORIO CAMPUS. Intervengo perché, essendo uno dei firmatari dell'emendamento nella sua formulazione originaria, vorrei comunque che ad essere posta in votazione fosse quest'ultima. Pur non essendo un giurista, né un avvocato o un magistrato, devo rilevare che si tratta non di una norma di procedura ma soltanto di una dichiarazione di intenti, il cui scopo è quello di invitare effettivamente la giustizia, intendendo con questo termine le istituzioni che usano giustamente la figura

del collaboratore di giustizia, a farlo in maniera corretta. Questo è lo spirito dell'emendamento: si tratta soltanto di un invito, che dovrebbe essere pleonastico, ma purtroppo non sempre si è dimostrato tale. Tra l'altro, non siamo in presenza – lo ripeto – di una disposizione di legge né si prevedono sanzioni, ma si tratta soltanto di una norma di civiltà.

Questo è il motivo per cui vorrei che l'emendamento fosse posto in votazione nella sua formulazione originaria.

LUCIANO VIOLANTE. Dichiaro il mio voto contrario su tale emendamento, per ragioni di civiltà: infatti, se l'oggetto della valutazione giudiziaria fosse la serietà del rapporto di collaborazione, si ritornerebbe alla santa inquisizione, in quanto si farebbe della collaborazione un dato di carattere etico-morale. Si tratta di una concezione totalitaria e autoritaria: anche se non è questo che i colleghi vogliono dire, proprio questo si finirebbe con l'affermare.

L'unico elemento che vale è la dichiarazione e la valutazione se essa costituisca prova. Gli intenti e le ragioni della collaborazione non c'entrano nulla in questa materia; altrimenti, diventeremmo una « santa chiesa ». Questa è la ragione per cui sono contrario, così come – credo – altri colleghi, a questo punto di vista: si deve giudicare la dichiarazione e basta, mentre le persone vengono valutate dalla Chiesa nel confessionale. La serietà o fondatezza del rapporto di collaborazione non c'entra nulla con questa materia, se non in quanto si riflette sulla dichiarazione: guai se si introducessero, in questa stessa materia, giudizi etici (quello proposto è, appunto, un giudizio etico), perché si manifesterebbe una cultura di tipo autoritario. Poiché siamo democratici e garantisti, non vogliamo certo questo.

GIUSEPPE AYALA. Vorrei intervenire per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Onorevole Ayala, lei è già intervenuto anche sulla nuova formulazione.

**GIUSEPPE AYALA.** Vorrei svolgere una dichiarazione di voto sull'emendamento nella sua formulazione originaria, che ci accingiamo a votare su espressa richiesta di uno dei sottoscrittori.

Preannuncio che voterò contro tale emendamento, in quanto neanche io comprendo il discorso sulla serietà del rapporto di collaborazione. Per esempio, conosco un gran numero di pentiti che hanno collaborato per un motivo legato ad intenti di miserabile vendetta di un criminale nei confronti di altri criminali, ma ciò non toglie che essi siano stati utilissimi al raggiungimento della verità.

Per questa ragione — lo ripeto — voterò contro l'emendamento.

**GIAN PIERO SCANU.** Faccio mio il subemendamento implicitamente proposto dal collega Ayala il quale, senza alcuna volontà offensiva (anche in virtù della cortesia del collega Tarditi), ha presentato poco fa una nuova formulazione che giudico corretta e che può essere, a mio avviso, sottoposta all'approvazione della Commissione.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Scanu ha presentato il seguente subemendamento:

*Sostituire le parole « rese obbligatorie le elementari » con le seguenti « previste idonee »; sopprimere le parole « massima garanzia circa la » e le parole « e circa la serietà del rapporto di collaborazione, nell'interesse generale della giustizia ».*

0.11.1

I presentatori accolgono tale subemendamento o insistono perché sia votata la formulazione originaria?

**VITTORIO TARDITI.** Signor presidente, nell'ambito del mio gruppo è stata manifestata la volontà di mantenere l'emendamento nella sua stesura originaria, dal momento che tra i firmatari dello stesso vi è anche l'onorevole Campus, che ha preso la parola poco fa. Mantengo, quindi, l'emendamento nella sua formulazione originaria.

**ANTONIO BELLONI.** L'intervento dell'onorevole Violante mi impone in qualche modo di prendere la parola: anche se lo stesso onorevole Violante ha affermato che nel nostro emendamento non vi è l'intenzione, se non involontaria, di affermare principi autoritari, devo dire che nulla è più lontano dal nostro emendamento del desiderio o del tentativo di introdurre una disciplina di carattere autoritario o addirittura antidemocratico. Direi anzi che l'esigenza di tradurre in norma di legge la necessità di prevedere le massime garanzie si muove proprio nella direzione opposta, in quanto, senza queste garanzie, si potrebbe lasciare spazio aperto alle valutazioni individuali di ordine soggettivo.

Poiché il senatore Bertoni richiamava Manzoni, ricordo che sicuramente conosciamo tutti, avendola letta più volte, la *Storia della colonna infame*, in cui l'azione dell'inquirente si basava sull'inverosimiglianza: era sufficiente che la dichiarazione del teste apparisse all'inquirente inverosimile — vorrei che mi si smentisse se dico qualcosa di inesatto — perché lo stesso teste venisse sottoposto alla tortura. Quindi, l'esigenza di genuinità, che abbiamo sottolineato, si muove nella direzione opposta, non in quella della restaurazione della santa inquisizione, con la quale non abbiamo nulla in comune e che non rientra certamente nei nostri progetti politici (*Commenti del deputato Ayala*). Comunque è stato detto e poi si potrebbe dare pubblicità a queste affermazioni...!

Vorrei, quindi, che restassero a verbale queste mie dichiarazioni, povere rispetto alle vostre, ma volte a tutelare la nostra posizione politica: ci muoviamo in una direzione che è opposta di 180 gradi rispetto a quella indicata dall'onorevole Violante.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione il subemendamento Scanu 0.11.1.

(È approvato).

Pongo in votazione la proposta di modifica Tarditi n. 11 con le modifiche testé apportate.

(È respinta).

Passiamo alla proposta di modifica Tarditi n. 12.

VITTORIO TARDITI. Il fine di questo emendamento è quello di sostituire l'ultima parte del documento Bargone ed altri per invitare tutte le forze politiche e chiunque abbia responsabilità nel fare ed applicare le leggi a considerare che chi si pente può farlo per ottenere vantaggi personali. È necessario evitare, infatti, che i pentiti siano considerati semplicemente come dei figlioli redenti tornati tra le braccia della giustizia e, in particolare, tra quelle del loro « pubblico ministero di fiducia » come spesso avviene. Un comportamento, questo, che non deve essere considerato censurabile ma deve richiedere una cautela e un'attenzione maggiori nella utilizzazione e nella gestione dei collaboratori.

La parte finale del documento Bargone tendeva ad eliminare pretestuose polemiche e la delegittimazione dei collaboratori di giustizia. Noi non vogliamo che ciò accada, ma non vogliamo neppure che si cada nell'errore opposto e considerando ogni pentito alla stregua di un « figliol prodigo ».

Sulla base di queste considerazioni chiediamo ai colleghi di votare a favore dell'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di modifica Tarditi n. 12.

*(È respinta).*

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul documento. Nessuno chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

Rilevo che, conteggiando le missioni della Camera e i congedi del Senato, la Commissione è in numero legale.

Pongo in votazione il documento Bargone ed altri sulle problematiche relative ai collaboratori di giustizia.

*(È approvato).*

**La seduta termina alle 15,40.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA  
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI  
DOTT. VINCENZO ARISTA

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia alle 20,15.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

